



OGGETTO: Regolamento Didattico di Ateneo - Aggiornamento parte generale -.

IL RETTORE

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'articolo 11, comma 1;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 in materia di "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*".
- VISTO il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005, relativo alla Classe del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, relativo alla determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie e delle Classi di Laurea Magistrale;
- VISTI i Decreti Ministeriali 8 gennaio 2009 e 19 febbraio 2009, relativi alla determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie e delle Lauree Magistrali delle professioni Sanitarie;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lett. a);
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla previsione di un sistema di accreditamento periodico dei corsi di studio e delle università;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;



- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante la “*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- VISTO il modello per l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento;
- RICHIAMATO il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l’Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l’istituzione dei Dipartimenti;
- RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
- RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo;
- RICHIAMATO il Codice Etico dell’Ateneo;
- RICHIAMATO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 18 dicembre 2023, n. 1;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all’adeguamento della normativa interna sulla base delle nuove disposizioni in materia;
- RICHIAMATA la delibera del 24 luglio 2025 con cui il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche da apportare al testo vigente del Regolamento Didattico di Ateneo, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell’Università e della Ricerca per il previsto controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- RICHIAMATA la delibera del 24 luglio 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato in via definitiva il novellato testo del Regolamento Didattico d’Ateneo conferendo altresì mandato al Direttore Generale Vicario di attivarsi per garantire la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero dell’Università e della Ricerca per il previsto controllo di legittimità e di merito, preventivo alla relativa emanazione;
- RICHIAMATA la nota Prot. n. 2025/94/DG/S del 5 agosto 2025 con cui il Direttore Generale Vicario ha trasmesso al MUR la necessaria documentazione per il previsto controllo di legittimità e di merito, preventivo all’emanazione del novellato Regolamento;
- RICHIAMATA la nota Prot. n. 859/2025 del 22 dicembre 2025 con cui il MUR ha provveduto a trasmettere al CUN la proposta di modifica del vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;
- RICHIAMATA la delibera del 21 gennaio 2026 con cui il Senato Accademico, nelle more della ricezione del riscontro da parte del MUR, ha conferito mandato al Rettore di emanare, se necessario, un provvedimento d’urgenza, da ratificare nella prima seduta utile, con cui rispondere alle eventuali osservazioni sollevate dal MUR;
- RICHIAMATA la delibera del 27 gennaio 2026 con cui il Consiglio di Amministrazione ha convalidato il conferimento di mandato al Rettore su richiamato;
- RICHIAMATA la nota MUR Prot. n. 4/2026 del 30 gennaio 2026 con cui è stato trasmesso il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del



PRESO ATTO	28 gennaio 2026 relativo alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico d'Ateneo;
RICHIAMATO	che il Consiglio Universitario Nazionale, nella predetta riunione, ha formulato delle osservazioni relativamente all'articolo 14, comma 3, ritenendo non compatibile con la normativa vigente la possibilità di esame finale non in presenza;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 5 febbraio 2026, n. 1 con cui, in ossequio a quanto richiesto dal CUN, è stato riformulato il comma 3 dell'articolo 14 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA	la nota Prot. n. 2026/8/RET/S del 5 febbraio 2026 con cui l'Ateneo ha inviato il suddetto provvedimento al Ministero dell'Università e della Ricerca per il previsto controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
RICHIAMATA	la Nota Prot. n. 16/2026 del 26 febbraio 2026 con cui la Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha trasmesso il parere positivo espresso dal CUN nella seduta del 23 febbraio 2026 e il conseguente Decreto Direttoriale di approvazione della modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	l'articolo 2 del succitato Decreto Direttoriale con cui si richiede che il Rettore provveda ad emanare con proprio Decreto la modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il testo aggiornato della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il nuovo testo del Regolamento di cui all'articolo 1, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Art. 3

Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici.

ROMA, 4 MARZO 2026



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti
Roma, 04.03.2026*



ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 4 MARZO 2026, N. 1

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

**TITOLO I
OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO**

ART. 1

**AUTONOMIA DIDATTICA E REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/2004 e nel rispetto della normativa universitaria e dello Statuto di ateneo, disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

ART. 2

STRUTTURE DIDATTICHE

1. I Dipartimenti sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. A essi afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo, con l'eventuale eccezione di corsi di Master e/o di formazione finalizzata e permanente organizzati e gestiti direttamente dall'Ateneo.
2. I Consigli di Corso di Studio svolgono attività di organizzazione e gestione dei relativi corsi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dallo Statuto dell'Ateneo.
3. Ciascun Dipartimento e ciascun Consiglio di Corso di Studio predispongono il proprio regolamento interno di funzionamento.

ART. 3

TITOLI E CORSI DI STUDIO

1. L'Università Guglielmo Marconi utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta una architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.
3. L'Università rilascia, congiuntamente ai titoli di studio elencati al comma 2, il *diploma supplement*, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
4. L'Ateneo può inoltre attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi e corsi di formazione finalizzata, permanente o ricorrente, di aggiornamento culturale e di perfezionamento e aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 6 della L. 341/1990.
5. I corsi di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della L. 341/1990.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore e in accordo con quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
7. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri, nel caso di corsi interateneo con rilascio di titolo congiunto. Le convenzioni con atenei esteri possono altresì prevedere il rilascio del titolo doppio o multiplo da parte delle università partner agli studenti che abbiano seguito un percorso di studi concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.
8. Il Senato Accademico elabora, anche a seguito di proposte pervenute dai Dipartimenti, il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo da sottoporre alla vincolante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.



9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/2004, disciplina:
- la denominazione;
 - la relativa classe di appartenenza, o le relative classi nel caso di corsi interclasse;
 - gli obiettivi formativi specifici;
 - il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda le attività di base e caratterizzanti, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - le caratteristiche della prova finale.
- Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante. In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art. 36, gli ordinamenti dei corsi di studio di nuova istituzione e le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio esistenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere consultivo del Senato Accademico, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Dipartimento interessati, e sono emanati con Decreto Rettorale, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990.
10. Le determinazioni di cui al comma 9 relative agli ordinamenti didattici sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
11. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento per i corsi di laurea o il 30 per cento per i corsi di laurea magistrale, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
12. Per i fini di cui al D.M. 17 Aprile 2003 e al D.M. 1835/2024, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.
13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

ART. 4

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

- Il Consiglio d'Amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del Senato Accademico, anche sulla base delle proposte dei Consigli di Dipartimento interessati.
- L'attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento determinati dalla normativa vigente.
- Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento indicati nel comma precedente e acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo per i corsi di nuova istituzione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
- Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.



ART. 5

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte già proprie dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonché, gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai relativi ordinamenti didattici.
3. L'attivazione o disattivazione di un corso di specializzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.
4. Contestualmente all'attivazione, il Consiglio di Amministrazione approva gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di specializzazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati. Eventuali modifiche successive a ordinamenti e regolamenti dei corsi di specializzazione sono approvate con la stessa procedura.

ART. 6

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea specialistica o magistrale, o titolo equiparato, come precisato nel regolamento relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti e riconosciuto idoneo. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del D.M. 509/1999.
3. L'istituzione o disattivazione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca e le disposizioni relative all'assegnazione delle borse di studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Senato Accademico.
4. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalla pertinente normativa nazionale e da uno specifico regolamento, che ne indica la denominazione, l'organizzazione, comprensiva dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività. Il suddetto regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto del Rettore.

ART. 7

CORSI DI MASTER DI 1° E 2° LIVELLO

1. L'Università, anche attraverso i propri Dipartimenti, può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello
2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione dei regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.



5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
6. Le norme generali relative all'istituzione, attivazione e organizzazione dei master universitari sono contenute in un apposito Regolamento di Ateneo.
7. Ogni corso di Master erogato dall'Ateneo è disciplinato da uno specifico regolamento didattico, deliberato con le procedure previste dal regolamento di Ateneo di cui al comma 6. Il regolamento didattico del Master disciplina:
 - a) le modalità di iscrizione e di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
 - b) gli obiettivi formativi e l'articolazione del percorso formativo;
 - c) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.

ART. 8

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE E CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA

1. L'Ateneo o le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono attivare i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
 - b) corsi di formazione per docenti di scuola secondaria sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero competente;
 - c) corsi di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie, per l'iscrizione ai corsi di studio;
 - d) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
 - e) attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
 - f) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. L'Ateneo o le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, primo e secondo comma, della L. 341/1990:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
 - d) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - e) corsi di aggiornamento culturale o formazione permanente;
 - f) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento;
 - g) corsi brevi di formazione finalizzata, organizzati secondo le recenti indicazioni del Consiglio dell'UE e dell'EHEA, all'esito dei quali sono rilasciate microcredenziali;
 - h) corsi per la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie e per il loro aggiornamento continuo.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata, anche tramite il rilascio di open badge o altre certificazioni digitali.
4. L'Ateneo e le singole strutture didattiche organizzano le suddette attività, sulla base di uno specifico piano, mettendole a disposizione di tutti i potenziali interessati. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.



TITOLO II
REGOLAMENTI DIDATTICI

ART. 9

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

1. In base all'art. 12, del D.M. 270/2004, i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, in particolare, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
 - a) l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative;
 - c) la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 - d) l'articolazione del corso di studio in curricula e le regole di presentazione dei piani di studio anche individuali, purché coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'Anno Accademico di immatricolazione;
 - e) l'assegnazione degli obiettivi formativi specifici e di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;
 - f) le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità, in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei o per attività pregresse anche extracurricolari;
 - g) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - h) la programmazione dell'attività didattica degli studenti proporzionata all'intero anno di corso e le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - i) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti, in coerenza con le vigenti disposizioni normative in materia;
 - j) i requisiti di ammissione al corso di studio, le modalità di verifica della preparazione iniziale e, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi;
 - k) le caratteristiche e le procedure per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio, incluse le modalità per la determinazione del voto di laurea e per l'erogazione del relativo Supplemento al diploma;
 - l) le modalità per l'iscrizione contemporanea ad altri Corsi di Studio;
 - m) le modalità per lo svolgimento delle attività di orientamento e tutorato all'interno del Corso di Studio.
2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio, stilato sulla base di un formato approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Dipartimento a cui il corso di studio afferisce, previa proposta del relativo Consiglio di Corso di Studio e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. 270/2004. L'entrata in vigore del regolamento didattico è stabilita con decreto rettorale. Successive modifiche al regolamento didattico del Corso di Studio sono approvate con la medesima procedura, tranne nei casi previsti dal successivo comma 3.
3. Modifiche al regolamento didattico del Corso di Studio riguardanti l'elenco degli insegnamenti e i curricula offerti, nonché eventuali proposte di modifica del formato di cui al comma 2, devono essere approvate del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio interessati, sentita la relativa Commissione Paritetica Docenti-Studenti.



**TITOLO III
ATTIVITA' DIDATTICHE**

ART. 10

TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI

1. I regolamenti didattici di corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere affidati, in particolare nel caso di insegnamenti plurimodulari, alla collaborazione di più docenti, secondo le indicazioni previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio e le necessità riscontrate in fase di programmazione didattica.
3. Le diverse modalità previste per l'erogazione dell'attività didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:
 - a) l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
 - b) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
 - c) l'interattività con i materiali, in modo da favorire percorsi di studio personalizzati e da ottimizzare l'apprendimento;
 - d) l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le comunicazioni in rete, al fine di creare contesti collettivi di apprendimento;
 - e) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, con la possibilità di personalizzare, rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione, la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online;
 - f) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso sia attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
 - g) forme di assistenza e tutoring da progettare attraverso criteri di interattività che concilino adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoring.

In ogni caso, alla didattica erogativa asincrona (a cui gli studenti possono accedere liberamente senza vincoli di orari) si affiancano specifici momenti di didattica interattiva e collaborativa (principalmente tramite aule virtuali sincrone) integrate da esercitazioni pratiche, laboratori presenziali e virtuali, discussioni di case study, seminari, testimonianze e project work di gruppo, prevedendo, in particolare, lo svolgimento in forma sincrona di una quota non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale previsto.

4. Per ragioni di efficienza e razionalizzazione, uno stesso insegnamento può essere condiviso fra due o più corsi di studio. Gli obiettivi formativi, il programma didattico, il settore scientifico-disciplinare, la denominazione e il numero di crediti dev'essere lo stesso per tutti i corsi di studio coinvolti. La condivisione è deliberata in fase di programmazione didattica dai Consigli di Dipartimento a cui afferiscono i corsi di studio coinvolti, indicando quale dei suddetti corsi di studio è responsabile dell'erogazione dell'insegnamento.
5. In casi eccezionali, un corso di studio può proporre di mutuare temporaneamente da un altro corso di studio un insegnamento con obiettivi formativi e programma didattico analoghi, anche se non necessariamente identici, a quelli di un proprio insegnamento di cui non può garantire l'erogazione. Il numero di crediti dei due insegnamenti deve coincidere; il settore scientifico-disciplinare può essere diverso, purché incluso nello stesso ambito disciplinare dell'ordinamento. La mutuaione è deliberata in fase di programmazione didattica dai Consigli di Dipartimento a cui afferiscono i corsi di studio coinvolti.
6. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo dell'Ateneo o in convenzione con altri Atenei o Enti Pubblici di Ricerca (EPR), da ricercatori, da professori a contratto e da professori straordinari a tempo determinato. In caso di insegnamenti suddivisi in moduli assegnati a docenti diversi, il Dipartimento identifica fra loro il titolare dell'insegnamento. Per rispondere a una domanda didattica



elevata, i Dipartimenti, secondo criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, possono sdoppiare un insegnamento assegnandolo a più di un docente.

7. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5 sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti e del regolamento di Ateneo per la disciplina degli impegni didattici dei professori e ricercatori universitari sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dai Dipartimenti. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
8. L'attribuzione dei compiti didattici deve garantire una distribuzione equa e funzionale, rispettando sia le competenze dei Docenti sia le necessità didattiche e gestionali dell'Ateneo.
9. Per stabilire le priorità nell'attribuzione dei compiti didattici, si definiscono:
 - a) *insegnamenti di necessaria attivazione*, gli insegnamenti obbligatori in almeno un curriculum di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, come individuati dal relativo Regolamento Didattico;
 - b) *rose di necessaria attivazione*, gli insiemi di insegnamenti, individuati dal Regolamento Didattico di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale, tali che l'inserimento nel piano di studi di uno o più insegnamenti nella rosa sia obbligatorio per almeno un curriculum del corso.
10. L'attribuzione dei compiti didattici per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale avviene annualmente, con le tempistiche indicate dall'Ateneo, rispettando le seguenti priorità:
 - a) insegnamenti di necessaria attivazione nelle Lauree Triennali o nei primi tre anni delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico;
 - b) insegnamenti di necessaria attivazione nelle Lauree Magistrali non a Ciclo Unico o negli anni dal quarto in poi delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico;
 - c) insegnamenti compresi in rose di necessaria attivazione;
 - d) altri insegnamenti.

Nel caso l'attribuzione riguardi un Docente strutturato afferente a un altro Ateneo, occorre acquisire il nulla osta di tale Ateneo.
11. Le attività formative rimaste scoperte al termine della procedura descritta nei commi precedenti sono affidate a professori a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti e previo parere del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento. Non è possibile attribuire a titolo oneroso a un professore a contratto un insegnamento in un dato settore scientifico-disciplinare se esistono docenti dell'Ateneo di quel settore scientifico-disciplinare che non hanno esaurito i loro compiti didattici istituzionali.
12. Nel contratto, con le modalità definite in un apposito regolamento di Ateneo, vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione e al livello di impegno richiesto.

ART. 11

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, che determina altresì la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, fermo restando che tale frazione non può essere inferiore al 50% tranne per attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.



4. Il Consiglio del corso di studio verifica il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico. Le modalità di tale verifica, sia in termini qualitativi che quantitativi, sono disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi di studi
5. Il Consiglio del Corso di Studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi.
6. I Consigli di Corso di Studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. È prevista la possibilità di richiedere allo Studente, per ulteriori approfondimenti, i programmi dei singoli insegnamenti di cui si richiede la convalida. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione. In particolare, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti riconosciuti è almeno pari al 50% per ciascun settore-scientifico disciplinare. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato anche tramite *learning agreement* formulati sulla base di apposite convenzioni di mobilità approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, anche ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004.
9. Ai sensi del D.I. 931/2024, nei regolamenti didattici dei corsi di studio vengono disciplinate le procedure e le modalità per il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, di:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'Ateneo abbia concorso;
 - c) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento di crediti, sia in termini di abilità professionali che di attività formative post-secondarie, avviene esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente che, per le fattispecie dei punti a) e b), devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.
10. Agli studenti iscritti all'ultimo anno o in possesso di un diploma di ITS Academy coerente con il corso di studio secondo le tabelle di corrispondenza nazionali di cui al D.P.C.M. del 29 dicembre 2023 possono essere riconosciute attività per un massimo di 60 CFU, nell'ambito dei quali nessuno per attività formative di base (TAF A) e al massimo 24 CFU per attività formative caratterizzanti (TAF B).
11. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della L. 148/2002.



ART. 12

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

1. L'attività didattica dei corsi di studio può essere articolata oltre che nei corsi di insegnamento ufficiali, in corsi di sostegno, seminari, esercitazioni, laboratori, attività pratiche e in altre tipologie di attività formative ritenute idonee e adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di attività dovranno essere indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

ART. 13

ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto è svolta presso la sede legale dell'Ateneo oppure in altre sedi d'esame dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori, nel rispetto della normativa vigente in materia. La verifica del profitto è individuale e deve accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, descritti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, secondo criteri di obiettività e di equità di giudizio.
2. Secondo quanto indicato dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ciascun insegnamento può prevedere prove intermedie e/o verifiche di tipo formativo in itinere (test a scelta multipla, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) che devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle eventuali prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente, stabiliscono inoltre il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto previsti nel corso.
3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti o pratici o una combinazione di queste modalità), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
4. Nella sede legale dell'Ateneo si tengono esami scritti, orali e/o pratici alla presenza delle Commissioni d'esame la cui composizione è descritta al comma 6. Nelle sedi di esame si svolgono solo esami scritti, sotto la supervisione di una commissione di sorveglianza, che ha come unico compito quello di assicurare il corretto svolgimento della prova. Gli elaborati sono trasmessi alla Commissione d'esame, che è l'unica responsabile dell'accertamento della preparazione dei candidati e, in particolare, effettua la correzione delle prove scritte.
5. Di norma, le prove di esame si svolgono con la presenza fisica dello studente in una delle sedi dell'Ateneo. Sono possibili deroghe con riferimento a:
 - a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della L. 104/1992 e della L. 17/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
 - b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale, a seguito di nulla osta ministeriale;
 - c) ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.



In caso di svolgimento a distanza delle prove d'esame saranno garantite, tramite idonee misure tecniche, l'univoca identificazione dei candidati e il corretto svolgimento delle prove secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), è definita in base ai seguenti principi:
 - a) la commissione deve essere composta da almeno due componenti docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente designato dal Direttore di Dipartimento; per gli insegnamenti integrati la commissione è composta da tutti i titolari dei moduli costituenti l'insegnamento ed è presieduta dal docente designato dal Consiglio di Dipartimento;
 - b) possono far parte della commissione anche tutor disciplinari e cultori della materia;
 - c) nel caso di insegnamenti integrati, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
7. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate a un tutor.
8. Gli esami o valutazioni finali di profitto sono pubblici.
9. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale con la dicitura "insufficiente" o "respinto", non è inserita nel curriculum dello studente e, pertanto, non influisce sul computo della votazione dell'esame finale del corso di studio.
10. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere verifiche del profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
11. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate almeno cinque sessioni di esame per Anno Accademico.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
13. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli esami degli insegnamenti frequentati, nel rispetto delle propedeuticità e di eventuali altre limitazioni previste nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e nel Regolamento degli Studenti.
14. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove intermedie e le verifiche formative in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.
15. La conduzione dell'esame da parte della Commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato.
16. Lo studente ha diritto a sostenere l'esame di insegnamenti presenti nel suo piano di studio e di cui ha avuto l'attivazione in piattaforma, anche se tali insegnamenti non sono più erogati nell'Anno Accademico in corso, ovvero se risulta iscritto a Corsi di Studio nel frattempo disattivati. In questi casi, lo Studente ha diritto a sostenere l'esame sul programma dell'Anno Accademico in cui ha avuto l'attivazione dell'insegnamento in piattaforma, fino alla conclusione del terzo Anno Accademico successivo. Passati i tre anni, lo studente deve contattare le Segreterie dei Dipartimenti, almeno un mese prima dell'appello d'esame, per concordare il programma su cui svolgere l'esame. In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'esame sono quelle dell'Anno Accademico in cui l'esame viene sostenuto.



ART. 14

ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità dell'esame finale;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale, per esempio, la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.
2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di studio.
3. Gli esami finali sono pubblici e si svolgono in presenza del candidato e della commissione.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda, nei termini e con le procedure indicati dalle disposizioni in materia indicate nel regolamento degli studenti.
5. Per il conseguimento della laurea è prevista la produzione di un breve elaborato, supervisionato da un relatore, e un Esame di Laurea, che include la discussione dell'elaborato stesso davanti a una Commissione costituita come indicato nell'art. 15.
6. Per il conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca è prevista l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore.
7. Con le procedure e le tempistiche indicate nel regolamento degli studenti, gli studenti inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento dell'elaborato finale e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università Guglielmo Marconi congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
9. Il regolamento degli studenti determina, inoltre, le modalità per il deposito del titolo dell'elaborato finale convalidato dal relatore.
10. Le tesi di laurea magistrale devono essere esaminate anche da un Correlatore, nominato dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del Relatore.
11. Il Relatore e il Correlatore possono essere professori e ricercatori universitari, italiani e stranieri, anche di altri Atenei, oppure professori a contratto o esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica o professionale in rapporto con l'argomento dell'elaborato. Per le tesi di laurea magistrale, almeno uno fra Relatore e Correlatore dev'essere un docente o professore a contratto dell'Ateneo.
12. Le prove finali dei corsi di studio si svolgono all'interno di tre sessioni annuali. Ciascuna sessione può prevedere più appelli, in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti. Il periodo di svolgimento di ciascun appello è reso noto con cadenza quadrimestrale e la data esatta di discussione della prova finale è comunicata a ciascun candidato con almeno venti giorni d'anticipo.

ART. 15

COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate, con la collaborazione degli Uffici competenti, dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studio designandone al contempo il Presidente scelto, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte almeno da cinque membri effettivi, scelti ove possibile fra i Relatori o i Correlatori dei candidati.



2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori e ricercatori di Dipartimenti o Atenei diversi da quello di afferenza del corso di studio, nonché professori a contratto in servizio nell'Anno Accademico interessato.
3. Possono essere nominati come componenti della Commissione giudicatrice anche studiosi o esperti esterni di elevata qualificazione scientifica o professionale, scelti fra i Relatori o i Correlatori dei candidati.
4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

ART. 16

OSSERVATORIO DI ATENEO SULLA DIDATTICA

1. È istituito presso l'Ateneo un Osservatorio permanente delle attività didattiche e dei relativi servizi.
2. L'Osservatorio è coordinato dal Prorettore per la Didattica o da un suo delegato e ne fa parte un docente designato da ciascun Dipartimento.
3. L'Osservatorio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera ii del D.M. 1835/2024, in coerenza con il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo, certifica il materiale didattico erogato e i servizi offerti, verificando in particolare l'aggiornamento del materiale didattico.
4. L'Osservatorio si avvale della collaborazione del Presidio della Qualità e dell'Ufficio per la produzione multimediale dell'Ateneo.

ART. 17

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti a cui competono attività di monitoraggio e proposta riguardanti la qualità dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento, incluso il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi formativi del corso di studio. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono determinati dai rilevanti regolamenti di ateneo, in accordo con la normativa nazionale in materia.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 18

CARTA DEI SERVIZI

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività, l'Università adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti:
 - a) la metodologia didattica adottata;
 - b) i requisiti delle soluzioni tecnologiche;
 - c) il quadro e il livello dei servizi offerti.
2. In particolare, la Carta dei servizi dovrà:
 - a) individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadati dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - b) indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti;
 - c) indicare i compiti dei tutor;
 - d) descrivere i criteri di verifica e di miglioramento dei servizi offerti;
 - e) individuare gli strumenti di tutela degli utenti.
3. In tale prospettiva, la Carta dei Servizi ha la finalità di:



- a) informare gli utenti sulle caratteristiche dei propri servizi e sulla loro accessibilità;
 - b) facilitare la partecipazione degli utenti alle prestazioni di servizi offerti;
 - c) tutelare gli utenti da eventuali inadempienze e disservizi;
 - d) sostenere le procedure di verifica del livello di soddisfazione degli utenti al fine di migliorare la qualità dei servizi.
4. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università.

ART. 19

MANIFESTO DEGLI STUDI

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dell'offerta formativa dei diversi Dipartimenti, erogata in un determinato Anno Accademico.
2. Il manifesto degli studi contiene l'elenco dei corsi di studio attivati nel corrispondente Anno Accademico, con i relativi curricula, piani di studio consigliati (orientamenti) e insegnamenti attivati, inclusi i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche e ogni altra indicazione ritenuta utile. Il contenuto del manifesto degli studi è tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

ART. 20

CONTRATTO CON LO STUDENTE DI SERVIZIO

1. L'Università, al momento dell'iscrizione, prevede la stipula con lo studente di un contratto nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.
2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

ART. 21

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. È istituito un Ufficio Reclami per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università.
2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio Reclami segnalando, tramite il modulo presente sul sito web dell'Ateneo, disfunzioni e irregolarità. L'Ufficio prenderà in carico le segnalazioni giunte e fornirà una risposta coordinandosi con gli uffici e organi dell'Ateneo coinvolti nella segnalazione.
3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione è effettuata dall'Osservatorio di cui all'art. 16.
4. Il trattamento delle segnalazioni sarà effettuato garantendo la tutela dei dati personali degli studenti, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

ART. 22

DOVERI DELLO STUDENTE

1. Gli studenti per conseguire il titolo di studio si impegnano a sostenere gli esami previsti dal proprio piano di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.



2. La qualifica di studente è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa e previa verifica della congruità del contenuto degli esami sostenuti con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso altre università italiane ed estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 8 del presente Regolamento. In particolare, il riconoscimento dei crediti acquisiti nelle altre università avviene sulla base di un *learning agreement* concordato preventivamente con lo studente e l'università partner.
7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio presso altra Università ai sensi del comma precedente, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.
9. È dovere degli studenti attenersi a un comportamento leale e corretto nei confronti della Commissione d'esame, astenendosi, in particolare, dall'usare, durante lo svolgimento delle prove d'esame materiale, modalità o strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla Commissione d'esame e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica. Se nel corso dell'esame, il candidato si avvale di materiale, di modalità o di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla Commissione d'esame e che possano alterarne il risultato, viene segnalato tempestivamente allo studente il comportamento scorretto e la Commissione d'esame si riserva la facoltà di annullare d'ufficio la prova.

ART. 23

BORSE DI STUDIO

1. Ogni Anno Accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi a uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
2. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

ART. 24

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

1. Al manifesto degli studi sono allegare, pubblicandole anche sul sito web del corso di studio, le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare in seguito le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione a insegnamenti previsti nell'ultimo anno di corso.
3. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, a indicare le modalità e il calendario



delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

4. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, anche stranieri, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
5. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica e l'iscrizione contemporanea a due diversi corsi di master. L'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato e a un master o un corso di specializzazione non medica è permessa solo se autorizzata dal Collegio dei Docenti del dottorato.
6. È infine consentita la contemporanea iscrizione a un corso di studio universitario e a un corso di studio AFAM.
7. Nel caso di iscrizione a corsi di studio che portino al conseguimento di titoli congiunti, doppi o multipli con un altro ateneo italiano o straniero, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.
8. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le specifiche modalità per la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio.

ART. 25

REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio richiedono allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche di cui al comma 4.
2. L'Ateneo organizza, un test conoscitivo per la verifica dei prerequisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. In caso i risultati del test di cui al precedente comma siano negativi, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi. Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato. Il regolamento didattico del corso di studio indica le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno del corso.
4. Allo scopo di rafforzare la preparazione iniziale dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di secondo grado o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrali non a ciclo unico, fermo restando il possesso del titolo di laurea, del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione e ne stabilisce inoltre le modalità per la relativa verifica. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima del completamento dell'iscrizione.

ART. 26

CURRICULA

1. Nei corsi di studio, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel regolamento del corso di studio cui è iscritto; oppure secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un piano di studio individuale.



2. Nel primo caso lo studente opta per uno dei piani di studio possibili nell'ambito del curriculum scelto, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

ART. 27

PIANI DI STUDIO UFFICIALI E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai regolamenti didattici dei rispettivi corsi di studio.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Corso di Studio.
3. Lo studente, di norma non più di una volta per Anno Accademico, può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo.
4. I regolamenti dei Consigli di Corso di Studio possono stabilire speciali modalità per la revisione, fuori dai termini previsti, dei piani di studio di studenti prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima, abbiano la necessità di sostituire, entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.
5. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale.
6. Lo studente non può sostenere presso un altro corso di studio esami relativi a insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.
7. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico del corso di studio, purché il piano di studi individuale sia coerente con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

ART. 28

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dall'Ateneo e dai Dipartimenti, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove intermedie e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti di volta in volta ritenuti opportuni.

ART. 29

ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.
3. Le attività di tutoraggio prevedono un sistema di tracciamento automatico delle attività formative e la registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.
4. I tutor disciplinari, esperti dei contenuti, operano con modalità interattive quali guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc.



Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; incontri virtuali; seminari live di approfondimento; ecc.). Il tutor farà ricorso a test on line periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, ecc.

5. Possono essere attivati, anche in funzione della numerosità degli studenti iscritti, tutor di corso di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio, e tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere, ecc.).
6. Per ciascuno studente è identificato un tutor disciplinare di riferimento, con funzioni di supporto e di monitoraggio rispetto alla frequenza delle lezioni.

ART. 30

TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI AD ALTRO CORSO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL'ATENEO

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata alla Segreteria Studenti può chiedere, in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato, previo parere del Consiglio del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi che verifica il rispetto dei criteri per il trasferimento indicati nel regolamento didattico del Corso di Studio, riguardanti in particolare il possesso dei requisiti di accesso. Tale parere contiene l'eventuale indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
2. I Consigli dei Corsi di Studio deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera pregressa di studenti che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio, il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questo può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, con le modalità e nei limiti stabiliti dai regolamenti didattici di corso di studio.

ART. 31

TRASFERIMENTI DEGLI STUDENTI DA ALTRI ATENEI

1. I Consigli dei Corsi di Studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere l'inserimento, all'interno dei piani di studio individuali, di attività formative impartite presso altre università italiane o estere.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento a una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.
5. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani e stranieri sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ART. 32

STUDENTI FUORI CORSO, DECADENZA E SOSPENSIONE DEGLI STUDI

1. Lo studente si considera fuori corso quando è iscritto al corso da un numero di anni superiore alla durata normale del corso. In caso di iscrizione con contestuale abbreviazione di carriera, per i soli fini del calcolo delle tasse universitarie, il numero di anni di iscrizione che portano a essere considerati fuori corso si riduce come indicato nel Regolamento degli Studenti.



2. Uno studente che non ha perfezionato l'iscrizione annuale negli ultimi sei anni decade dallo status di studente universitario dell'Ateneo.
3. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi nei casi seguenti:
 - a) servizio civile universale o servizio volontario europeo, per il periodo in cui si svolge il servizio;
 - b) servizio militare obbligatorio nel paese di origine, se previsto, per la durata del servizio;
 - c) per il personale delle forze armate o delle forze di polizia, partecipazione per motivi di servizio a missione all'estero di durata superiore a tre mesi, per la durata della missione;
 - d) paternità o maternità, per un periodo non superiore a 12 mesi a partire da una data compresa fra la data di nascita o adozione e i tre mesi precedenti tale data;
 - e) ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi, per il periodo del ricovero;
 - f) altro grave motivo adeguatamente documentato, per un periodo non superiore a 12 mesi.

La sospensione è concessa, al massimo una volta durante la carriera accademica, a insindacabile giudizio del Rettore. Lo studente, per il periodo di sospensione degli studi, non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e non può svolgere alcun atto di carriera. Al termine del periodo di sospensione, la carriera dello Studente riprende dal punto in cui era stata interrotta. In particolare, il periodo di sospensione non entra nel computo degli anni di iscrizione effettuato per stabilire quando uno studente diventa fuori corso ai sensi del comma 1.

ART. 33

CORSI SINGOLI

1. Chiunque abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative ("corsi singoli"), attivate nell'ambito di corsi di laurea e di laurea magistrale, fino a un massimo di 4 per anno.
2. L'iscrizione a un corso singolo ha la durata di un anno dalla data di iscrizione e consente di frequentare gli insegnamenti e sostenere i relativi esami negli appelli previsti nell'anno di iscrizione.
3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di studio afferente a un dato Dipartimento e a un corso singolo offerto da un corso di studio afferente allo stesso Dipartimento.
4. L'iscrizione ai corsi singoli presuppone il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.
5. I corsi singoli possono essere utilizzati per il conseguimento dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione a un corso di laurea magistrale o per l'ammissione a concorsi pubblici.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.
7. I crediti acquisiti a seguito di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.

ART. 34

STUDENTI CON CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1. Gli studenti che non possono assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, possono presentare istanza di iscrizione a tempo parziale, secondo le modalità e le procedure indicate in un apposito regolamento di ateneo.
2. L'organizzazione della didattica nell'Ateneo rispetta quanto previsto dalla L. 104/1992, dalla L. 17/1999, dalla L. 170/2010 e relative disposizioni attuative.
3. Per le categorie di studenti di cui al comma 2, l'ateneo attiva servizi specifici di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per tutte le attività connesse alla didattica.
4. Ai fini dello svolgimento delle prove di esame, gli studenti di cui al comma 2 possono avere diritto all'applicazione di misure dispensative e/o all'utilizzo di strumenti compensativi, nonché all'eventuale concessione di tempi aggiuntivi. Gli studenti interessati devono farne richiesta all'ufficio preposto, che informerà i docenti delle misure da attuare.



5. Gli studenti che necessitano di adottare, durante la loro esperienza accademica, un nome diverso da quello ufficiale anagrafico possono chiedere l'attivazione di una "carriera alias" seguendo le procedure indicate in un apposito regolamento di ateneo.
6. Per gli studenti atleti si applica quanto previsto dall'apposito regolamento di Ateneo sulla *dual career*.

ART. 35

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. L'Università è impegnata nel miglioramento continuo delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione oltre che nel miglioramento delle attività istituzionali e gestionali. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione della qualità a livello di sede e dei singoli corsi di studio, corsi di dottorato e Dipartimenti.
2. Il sistema interno di assicurazione della qualità è adottato sulla base delle Linee guida elaborate da ANVUR per il modello AVA 3.
3. L'Ateneo progetta e attiva l'offerta formativa sulla base delle indicazioni ministeriali utilizzando la banca dati SUA-CdS e secondo le procedure previste da ANVUR ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e delle strutture didattiche e di ricerca.
4. L'Ateneo, inoltre, effettua un monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi in coerenza con quelli già proposti da ANVUR mediante apposito cruscotto a livello nazionale.

ART. 36

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere consultivo del Senato Accademico, è emanato con Decreto Rettorale, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della L. 341/1990, ed entra in vigore contestualmente con la sua emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli Corsi di Studio, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.
3. Le modifiche al presente regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione, fatte salve quelle richieste da leggi, regolamenti e decreti ministeriali, per le quali si procede con un mero adeguamento d'ufficio.



ALLEGATO AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO

CORSI DI STUDIO ATTIVATI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

Lauree Triennali

- ✓ Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (Classe L-1: Beni Culturali)
- ✓ Lettere (Classe L-10: Lettere)
- ✓ Scienze dell'Educazione e della Formazione (Classe L-19: Scienze dell'Educazione e della Formazione)
- ✓ Scienze della Comunicazione e Media Digitali (Classe L-20: Scienze della Comunicazione)
- ✓ Scienze Motorie e Sportive (Classe L-22: Scienze delle Attività Motorie e Sportive)
- ✓ Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe L-24: Scienze e Tecniche Psicologiche)

Lauree Magistrali

- ✓ Filologia e Letterature Moderne (Classe LM-14 - Filologia Moderna)
- ✓ Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale (Classe LM-38: Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale)
- ✓ Psicologia (Classe LM-51: Psicologia)
- ✓ Scienze Pedagogiche e Strategie Didattiche (Classe LM-85: Scienze Pedagogiche)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE INGEGNERISTICHE

Lauree Triennali

- ✓ Ingegneria Informatica (Classe L-8: Ingegneria dell'Informazione)
- ✓ Ingegneria per l'innovazione e la sostenibilità (Classe L-7: Ingegneria Civile e Ambientale & L-9 Ingegneria industriale)
- ✓

Lauree Magistrali

- ✓ Ingegneria Civile per la Progettazione Ecosostenibile (Classe LM-23: Ingegneria Civile)
- ✓ Ingegneria Informatica (Classe LM-32: Ingegneria Informatica)
- ✓ Ingegneria Industriale per l'Innovazione Sostenibile (Classe LM-33: Ingegneria Meccanica)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, GIURIDICHE E POLITICHE

Lauree Triennali

- ✓ Scienze Giuridiche (Classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici)
- ✓ Economia Aziendale e Management (Classe L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale)
- ✓ Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (Classe L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali)

Lauree a Ciclo Unico

- ✓ Giurisprudenza (Classe LMG/01: Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza)

Lauree Magistrali

- ✓ Economia Internazionale e Management per l'Innovazione e la Sostenibilità (EIMIS) - (Classe LM-77: Scienze Economico-Aziendali)